



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 18/1 del 11.5.2010

Direttive di attuazione per l'istituzione e il funzionamento dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche.

1. Quadro normativo di riferimento

D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n.57)

L. 20 febbraio 2006, n.96 (Disciplina dell'agriturismo)

L. R. 23 giugno 1998, n.18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale)

L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n.18)

2. Finalità

La Legge regionale 12 gennaio 2010, n. 1, al fine di favorire il consumo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell'ambito dell'attività agrituristica e l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli, prevede che le aziende agrituristiche possano somministrare pasti e bevande costituiti da prodotti di propria produzione o provenienti da fornitori iscritti all'elenco regionale, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico.

In particolare l'art. 3, comma 4, nell'integrare la legge regionale 23 giugno 1998, n.18, "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale", stabilisce che le aziende agrituristiche debbano approvvigionarsi, per la quota parte non prodotta direttamente in azienda, esclusivamente dai fornitori iscritti all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche.

A tale fine è istituito l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, costituito dai produttori e dai trasformatori operanti nel territorio regionale che manifestano l'interesse a fornire tali prodotti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Soggetti destinatari, requisiti di accesso e vincoli

3.1 Tipologia di impresa

Possono essere iscritte all'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche esclusivamente le imprese singole o associate di produzione agricola ed agroalimentare, di tipo agricolo e artigianale.

3.2 Localizzazione dei siti produttivi

Territorio della regione Sardegna

3.3 Requisiti di accesso

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Sardegna ;
- utilizzare, nel caso di trasformazione agroalimentare e/o elaborazione gastronomica, esclusivamente materie prime agricole regionali; nel caso delle suddette trasformazioni e/o elaborazioni possono essere utilizzati prodotti secondari che, accertata l'indisponibilità locale, possono essere reperiti sui mercati;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di vendita dei prodotti e in materia igienico sanitaria.

3.4 Documenti comprovanti il possesso dei requisiti

- Certificazione e/o documentazione idonea a consentire la rintracciabilità del prodotto in tutte le sue fasi;
- certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico sanitario in tutte le fasi del ciclo produttivo;
- certificazione e/o documentazione idonea a comprovare la provenienza dei prodotti agricoli e delle materie prime utilizzate per la produzione agroalimentare e per l'eventuale preparazione di elaborazioni gastronomiche.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Istituzione e articolazione dell'Elenco

E' istituito presso l'Agenzia Laore Sardegna l'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche. L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

1. paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria;
2. carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni;
3. preparazioni di pesci e prodotti ittici;
4. prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
5. prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo);
6. grassi vegetali e animali;
7. bevande alcoliche e analcoliche, distillati e liquori;
8. condimenti.

5. Soggetto deputato alla gestione

L'Agenzia Laore Sardegna è responsabile della tenuta, aggiornamento e pubblicazione semestrale dell'Elenco.

In tale ambito è responsabile della ricezione ed istruttoria delle istanze di iscrizione all'Elenco attraverso verifica documentale e sopralluoghi aziendali tesi a verificare il possesso dei requisiti prescritti.

L'Agenzia è tenuta nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento a pubblicare, a cadenza semestrale, un avviso pubblico di invito a presentare istanze di iscrizione all'Elenco dei fornitori, corredato della relativa modulistica, provvedendo all'istruttoria documentale e all'inserimento dei soggetti in possesso dei requisiti entro 30 giorni dal termine fissato per presentazione delle istanze.

L'Elenco approvato sarà pubblicato nell'Albo dell'Agenzia, visionabile presso gli Sportelli Unici Territoriali e nei siti www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.

Dovrà altresì essere data, in prima applicazione della presente norma, ampia e capillare diffusione presso le aziende agrituristiche regionali delle aziende iscritte nell'Elenco e delle fonti normative e regolamentari che lo hanno ispirato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'istanza di iscrizione, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovrà pervenire all'Agenzia Laore Sardegna, soggetto deputato alla gestione dell'elenco entro il 15 marzo e 15 settembre di ogni anno.

6. Accertamento del possesso e mantenimento dei requisiti

Le aziende inserite nell'Elenco dei fornitori dovranno consentire, in ogni momento, l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli Uffici competenti della Regione Autonoma della Sardegna o Agenzie all'uopo delegate.

Il mantenimento dei requisiti, accertato al momento della iscrizione, sarà oggetto di verifica documentale e di sopralluogo aziendale annuale da parte degli Uffici competenti.